

PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI LOCANA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6**

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di gennaio alle ore **19** e minuti **00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BRUNO MATTIET GIOVANNI	SINDACO	X	
PERUZZO CORNETTO MAURO	VICE SINDACO	X	
CAVORETTO SILVANA	ASSESSORE	X	
NOASCONE MAURO	CONSIGLIERE	X	
TUBEROSA EZIO	CONSIGLIERE		X
BERTOLDO LUCIANO	CONSIGLIERE	X	
CAVORETTO ELIO	CONSIGLIERE	X	
BRUNO MATTIET LUCA	CONSIGLIERE	X	
GUGLIELMETTI MAURO	CONSIGLIERE		X
RONDOLETTI MARCO	CONSIGLIERE	X	
GIACOLETTO PAPAS SIMONA	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signora MAGLIONE DOTT.SSA TIZIANA

Il Signor BRUNO MATTIET GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di **IMU**

- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile,

subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

- in materia di **TASI**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TARI** è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

VISTA la deliberazione di C.C. del 26.06.2015 n.12, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2015 e la successiva deliberazione di C.C. del 29.04.2016 n. 12, con cui sono state confermate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'IMU per l'anno 2017 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

CONSIDERATO che, con deliberazione di C.C. del 26 giugno 2015 n. 12, il Comune di Locana aveva provveduto ad aumentare al 10,6 per mille l'aliquota applicabile ai fabbricati D produttivi, indicando a titolo esemplificativo che tale aliquota sarebbe stata applicabile agli immobili di Cat. D/7, mentre per tutti gli altri immobili di Cat. D non destinati ad attività industriali produttive si sarebbe resa applicabile l'aliquota del 7,6 per mille;

CONSIDERATO che la volontà dell'Amministrazione, nel definire tali aliquote, era stata in realtà quella di rendere applicabile l'aliquota del 10,6 per mille a tutti gli immobili di Cat. D destinati allo svolgimento di attività industriali produttive e che l'indicazione della Cat. D/7 era esclusivamente dettata dall'esigenza di specificare che, nell'ambito di tali immobili, sarebbero rientrate le centrali idroelettriche situate sul territorio comunale, accatastate appunto in Cat. D/7, che costituivano i principali cespiti imponibili ai fini IMU;

CONSIDERATO che, con deliberazione di C.C. del 29 aprile 2016 n. 12, il Comune di Locana ha provveduto ad approvare le aliquote e le tariffe applicabili alle proprie entrate tributarie nell'anno 2016, confermando le aliquote IMU dell'anno 2015, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali introdotta dal sopra richiamato art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208;

EVIDENZIATO peraltro che, anche con riferimento all'anno 2016 la volontà dell'Amministrazione, nel definire tali aliquote, era stata in realtà quella di rendere applicabile l'aliquota del 10,6 per mille a tutti gli immobili di Cat. D destinati allo svolgimento di attività industriali produttive e che l'indicazione

della Cat. D/7 era stata mantenuta nuovamente a titolo esemplificativo, per le medesime ragioni per cui era stata introdotta nel 2015;

RITENUTO, peraltro, che – per evitare possibili contestazioni, anche in considerazione delle modifiche introdotte nel corso del 2016 ai classamenti e alle rendite degli immobili di Cat. D, a seguito della disposizione dettata dall'art. 1, commi 21 – 24 L. 208/2015, cd. *svuota impianti*, che ha inciso profondamente sul gettito dell'IMU – in relazione all'anno 2017 sia opportuno esplicitare le modalità applicative delle aliquote IMU, ribadendo che l'aliquota del 10,6 per mille deve intendersi applicabile a tutti gli immobili di Cat. D destinati allo svolgimento di attività industriali produttive e che tale individuazione dell'aliquota non comporta aumento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 26 L. 208/2015, in tema di sospensione degli aumenti tributari, in quanto tale aliquota doveva ritenersi applicabile agli stessi cespiti anche nel 2015;

EVIDENZIATO peraltro che, nel confermare l'applicabilità generalizzata, nel 2017 come già nel 2016, dell'aliquota del 10,6 per mille a tutti gli immobili di Cat. D destinati allo svolgimento di attività industriali produttive, l'Amministrazione – preso atto del notevole carico impositivo derivante dall'applicazione dell'IMU, in particolare nell'attuale contesto di crisi economica – si riserva la possibilità di riconoscere specifici contributi compensativi nei confronti dei possessori degli immobili in cui vengono svolte le stesse attività, con termini e modalità che verranno fissati, prima del versamento dell'acconto 2017, nell'ambito di apposita delibera di Giunta Comunale;

RITENUTO quindi nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze (solamente per le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9)	0,40 %
Aliquota per fabbricati ad uso abitativo che non risultino utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze	0,66 %
Aliquota Fabbricati D destinati ad attività industriale e produttiva	1,06 %
Aliquota per gli altri immobili	0,76 %

I terreni agricoli non sono soggetti ad IMU, in quanto il Comune di Locana è interamente ricompreso in zona montana.

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016-2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RICHIAMATO il proprio regolamento IUC parte TASI approvato con delibera consigliere del 29 aprile 2016 n. 11;

RICHIAMATA peraltro la propria delibera di C.C. del 26 giugno 2015 n. 12, con cui si procedeva ad azzerare per ogni tipologia di immobile l'aliquota TASI per l'anno 2015, con scelta ripresa anche nella delibera di C.C. del 29 aprile 2016 n. 12, e ritenuto che tale decisione debba essere confermata anche per il 2017;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

VERIFICATA la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RICHIAMATO il proprio regolamento comunale approvato con delibera di C.C. del 26 giugno 2015 n. 11;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo, con una disciplina applicabile anche nel 2017, che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all'individuazione dei costi che l'Ente ha sostenuto nel 2016 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che possono essere così riassunti:

TABELLA DEI COSTI AFFERENTI IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ED INDIFFERENZIATA	
<i>CRT – COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI</i>	€ 190.884,02
CTS – COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 59.832,72
AC – ALTRI COSTI DI GESTIONE DIRETTA	€ 29.932,83
TOTALE	€ 280.649,57

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, **con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;**

- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti,

essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, **essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate**» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO di approvare per l'anno 2017 le seguenti tariffe:

TARIFFE TARI

ANNO 2017

TARI 2017 – TARIFFA UTENZE DOMESTICHE	
Comune di LOCANA	
Descrizione	TARIFFA UTENZA DOMESTICA AL MQ ANNUA
UTENZA DOMESTICA	€ 1,73

TARI 2017 – TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE			
Comune di LOCANA			
Cat.	Sott.	Descrizione Categoria	TARIFFA €/MQ/ ANNUA
1	NP	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 2,25
2	NP	Campeggi, distributori carburanti	€ 2,75
3	NP	Stabilimenti balneari	Non presente

4	NP	Esposizioni, autosaloni	€ 2,25
5	NP	Alberghi con ristoranti	€ 2,75
6	NP	Alberghi senza ristoranti	€ 2,75
7	NP	Case di cura e riposo.	Esentati
8	NP	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,25
9	NP	Banche ed istituti di credito	€ 2,25
10	NP	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.	€ 2,75
11	NP	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	€ 2,75
12	NP	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere).	€ 2,75
13	NP	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	€ 2,75
14	NP	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 2,75
15	NP	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,75
16	NP	Ristoranti, trattoria osteria, pizzeria	€ 2,75
17	NP	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,75
18	NP	Supermercato, pane e paste, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	€ 2,75
19	NP	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,75
20	NP	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.	€ 2,75
21	NP	Discoteche e night club	€ 2,75

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC, con particolare riferimento alla TARI, evidenziando che le date di versamento

della TARI saranno decise con determina di approvazione dell'elenco di partite da riscuotere, suddivise in tre rate da riscuotersi nei sei mesi successivi.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Con voti favorevoli n. 9 espressi in forma palese su n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze (solamente per le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9)	0,40 %
Aliquota per fabbricati ad uso abitativo che non risultino utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze	0,66 %
Aliquota Fabbricati D destinati ad attività industriale e produttiva	1,06 %
Aliquota per gli altri immobili	0,76 %

I terreni agricoli non sono soggetti ad IMU, in quanto il Comune di Locana è interamente ricompreso in zona montana.

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Il Comune conferma l'azzeramento dell'aliquota TASI per ogni tipologia di immobile sito nel proprio territorio, riconfermando la decisione assunta nell'anno precedente.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), riservandosi eventuali variazioni alle stesse, qualora il piano finanziario che verrà approvato dal C.C.A. dovesse comportare degli aumenti nei costi del servizio:

TARIFFE TARI

ANNO 2017

TARI 2017 – TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Comune di LOCANA

Descrizione	TARIFFA UTENZA DOMESTICA AL MQ ANNUA
UTENZA DOMESTICA	€ 1,73

TARI 2017 – TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

Comune di LOCANA

Cat.	Sott.	Descrizione Categoria	TARIFFA €/MQ/ ANNUA
1	NP	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 2,25
2	NP	Campeggi, distributori carburanti	€ 2,75
3	NP	Stabilimenti balneari	Non presente
4	NP	Esposizioni, autosaloni	€ 2,25
5	NP	Alberghi con ristoranti	€ 2,75
6	NP	Alberghi senza ristoranti	€ 2,75
7	NP	Case di cura e riposo.	Esentati
8	NP	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,25
9	NP	Banche ed istituti di credito	€ 2,25
10	NP	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.	€ 2,75
11	NP	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	€ 2,75
12	NP	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere).	€ 2,75
13	NP	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	€ 2,75
14	NP	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 2,75
15	NP	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,75
16	NP	Ristoranti, trattoria osteria, pizzeria	€ 2,75
17	NP	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,75
18	NP	Supermercato, pane e paste, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	€ 2,75
19	NP	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,75
20	NP	Ortofrutta, pescherie, fiori	€ 2,75

		e piante.	
21	NP	Discoteche e night club	€ 2,75

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	L'aliquota TASI per l'anno d'imposta 2017 è azzerata, per cui non è dovuta alcuna somma.	
TARI	Le date di versamento della TARI saranno decise con determina di approvazione dell'elenco delle partite da riscuotere, suddivise in tre rate, da riscuotersi nei sei mesi successivi.	

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, a seguito di presentazione del piano finanziario con i costi da sostenersi per l'anno 2017;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di dare atto che la presente delibera sarà inviata mediante il portale del federalismo fiscale al MEF per la relativa pubblicazione sulla sezione dedicata del sito, come previsto dalla normativa vigente;

Con successiva votazione unanime e favorevole, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Visto con parere favorevole

Parere di regolarità tecnica contabile



Il Responsabile del Servizio
Maglione dott.ssa Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Art.124 D.Lgs 267/2000

In data odierna, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c.1 della legge 18.06.2009 n. 69), per 15 giorni consecutivi

Li 3/02/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Art.134 D.Lgs 267/2000

Divenuta esecutiva in data _____



è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)



La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c.1 della legge 18.06.2009 n. 69), per dieci giorni consecutivi

Li 3/02/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]